

Oggetto: obbligo di Legge dal 31 marzo 2025 di polizza per eventi catastrofici.

Gentile Cliente,

con la presente spero di farTi cosa gradita nell'inviare la presente comunicazione, sia qualora Tu direttamente possa essere interessato all'argomento, sia qualora lo possa essere una persona/azienda alle quali tieni.

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe 2025, impone l'obbligo a far data dal 31 marzo 2025 di stipulare una polizza a copertura degli eventi catastrofici. Le caratteristiche di tali polizze sono specificate nel [DM 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio](#).

Chi è soggetto all'obbligo assicurativo?

L'obbligo assicurativo si applica a:

- Tutte le imprese con sede legale in Italia, fatta esclusione per gli imprenditori agricoli.
- Le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese.
- **I M P O R T A N T E:** Il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18- all'art. 1, capoverso "a" (Definizioni e ambito di applicazione) definisce chiarisce che il destinatario dell'obbligo assicurativo sarà: *"l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, **tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile** (...omissis...)".*

Quali beni sono soggetti a copertura obbligatoria?

Devono essere assicurati i seguenti beni aziendali:

1. **TERRENI;**
2. **FABBRICATI e relativi impianti;**
3. **MACCHINARI, IMPIANTI ed ATTREZZATURE.**

Non rientrano nell'obbligo assicurativo:

- le merci;
- i fermi di attività;
- i mezzi di trasporto iscritti al PRA.
- qualsiasi altro bene non previsto nell'elenco precedente.

Quali sono i rischi definiti come catastrofici?

La copertura obbligatoria riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali dell'attivo patrimoniale, ovvero:

- **Terreni.**
- **Fabbricati** (incluse le opere murarie e gli impianti pertinenziali, come quelli idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento).



- **Impianti e macchinari** (sia generici che specifici).
- **Attrezzature industriali e commerciali.**

Il decreto stabilisce che i rischi considerati **catastrofali** ai fini dell'obbligo assicurativo sono:

- Terremoti;
- Alluvioni, inondazione ed esondazione;
- Frane.

Quali sono i livelli minimi di copertura richiesti e qual è la quota di danno che resta a carico dell'assicurato?

Le aziende devono stipulare una copertura assicurativa che garantisca un indennizzo minimo secondo la tabella sotto riportata:

- **Fino a 1.000.000 €** di somme assicurate deve essere garantito il 100%. Resta a carico dell'assicurato il 15% del danno subito.
- **Da 1.000.001 a 30.000.000 €** di somme assicurate limite indennizzo minimo non inferiore al 70% della somma assicurata. Resta a carico dell'assicurato il 15% del danno.
- **Oltre 30.000.000 € ed in ogni caso per le aziende con fatturato oltre i 150 mil e oltre i 500 dipendenti** nessun livello minimo di copertura obbligatorio.

Per la determinazione della fascia di appartenenza si considera il totale complessivo delle ubicazioni dell'assicurato.

Come viene determinato il costo della polizza?

La normativa non impone tariffe di legge. Come già accade il rischio viene valutato per geolocalizzazione dei beni, vulnerabilità dei beni assicurati (quindi settore di attività), misure di prevenzione adottate dall'azienda.

Quali sono le sanzioni?

Sebbene la normativa non specifichi sanzioni pecuniarie dirette per la mancata stipula delle polizze obbligatorie, le imprese non conformi potrebbero affrontare conseguenze indirette significative. L'**art.24, comma 2 del D.D.L.** prevede conseguenze sull'*«assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici»*. Tuttavia la chiave di lettura che da più fonti è stata data in ordine a tale inadempienza fa desumere quanto segue:

- le imprese non conformi potrebbero affrontare conseguenze indirette significative. Tra queste, **l'esclusione da contributi pubblici per la ricostruzione post-disastro**.
- Le aziende inadempienti potrebbero avere potenziali **difficoltà nell'accesso al credito**, poiché le istituzioni finanziarie potrebbero richiedere prove di adeguata copertura assicurativa come condizione per l'erogazione di finanziamenti.
- La mancanza di una polizza assicurativa può effettivamente **escludere un'azienda dalla partecipazione a gare pubbliche**, ad esempio: in base al Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), la mancata dimostrazione di una copertura assicurativa obbligatoria può costituire una causa di esclusione. Questo è particolarmente vero per le gare che richiedono la stipula di assicurazioni per danni da incendio, alluvione, frane, o sismi, dove la sicurezza e la protezione contro i rischi sono requisiti essenziali.
- **Esclusione da incentivi o finanziamenti pubblici**: alcuni incentivi pubblici, come quelli per l'innovazione, la sostenibilità o la ristrutturazione delle infrastrutture, potrebbero prevedere come condizione necessaria la stipula di una polizza assicurativa. La mancanza di una copertura adeguata potrebbe escludere l'azienda dalla possibilità di partecipare a questi programmi di finanziamento o agevolazione fiscale.
- **La proroga dei versamenti contributivi;**
- **L'accesso alla cassa integrazione per i dipendenti.**
- *“nelle imprese più strutturate, potrebbero scattare le **responsabilità delle cariche apicali nei confronti dei soci** (come può essere nel caso dell'articolo 2392 del Codice civile per le società di capitali).”* Cit. Sole24Ore del 19 settembre 2024, di Maurizio Hazan
- **Dal 31 marzo in avanti ci sarà una oggettiva difficoltà di arginare, nel caso di mancata stipula di un contratto assicurativo, l'impatto economico dell'evento catastrofico ai terreni, ai fabbricati e relativi impianti ai macchinari, impianti ed attrezzature senza il supporto dello Stato o di una Compagnia di Assicurazione**

Come viene determinato il costo della polizza?

La normativa non impone tariffe di legge. Come già accade il rischio viene valutato per geolocalizzazione dei beni, vulnerabilità dei beni assicurati (quindi settore di attività), misure di prevenzione adottate dall'azienda.

Perché scegliere un broker?

Il Broker Assicurativo, secondo il Codice delle Assicurazioni Private, è definito come *“un intermediario che, operando nell'interesse esclusivo del cliente, svolge attività di consulenza per la stipula di contratti di assicurazione”* (art. 109 Legge 29 ottobre 2003, n. 273).

In questo nuovo scenario la consulenza di un Broker, che è parte terza rispetto alle Imprese Assicuratrici, può essere nevralgica per l'imprenditore poiché lo supporta nella scelta della migliore soluzione nel rapporto qualità/prezzo.

Quali sono i dati necessari per ottenere un preventivo?

Vedi annesso allegato richiesta di quotazione, bastano 5 minuti del Tuo tempo per compilarlo e noi faremo una ricerca per Tuo conto gratuita su diversi canali.

Alcuni dei nostri partner, con rapporto diretto e/o indiretto, sono:



Contatta subito la Probroker S.r.l. per una consulenza gratuita e scopri le migliori soluzioni per la tua impresa: non rimandare, la sicurezza della tua azienda non può attendere.

Auspiciandomi di averTi fatto cosa gradita, colgo l'occasione per salutare cordialmente.

probroker

Filippo Moschetti